



FRANCESCO BESCHI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BERGAMO

Appartiene alla viva memoria della tradizione la prassi dei fedeli di richiedere la celebrazione di Sante Messe e la loro applicazione secondo speciali intenzioni, in particolare a suffragio dei defunti. La Chiesa, mentre accoglie e accompagna queste richieste, approva e incoraggia anche i fedeli che vogliano provvedere a tale finalità disponendo dei propri beni in favore di cause pie.

Viste le disposizioni già vigenti in Diocesi circa la fondazione e la durata dei legati pii (*Istruzione su alcuni aspetti della celebrazione della S. Messa*, 1° gennaio 1984; *Decreto che fissa la durata dei legati fiduciari*, 1° gennaio 1986; *Direttorio liturgico pastorale*, 10 febbraio 2016) e a parziale modifica delle stesse;

Considerato che con decreto dell'assemblea dei Vescovi della Provincia Ecclesiastica Lombarda (emesso ai sensi del can. 952 § 1), riuniti in assemblea in data 17-18 gennaio 2018, è stabilita in € 10,00 l'entità dell'offerta per la celebrazione di una S. Messa e l'applicazione del suo frutto,

**con il presente
decreto
disponiamo che:**

1. La costituzione di un Legato, da effettuarsi con licenza scritta dell'Ordinario (cann. 1303-1304) e secondo le modalità previste in Diocesi, richiede una dote che può essere costituita da beni mobili, immobili o somme di denaro, purché idonei a produrre annualmente un reddito. Nel caso in cui si tratti di una somma di denaro l'importo minimo (anche quando si tratti di disposizioni testamentarie) è stabilito in € 1.500,00.

2. Gli oneri dei Legati Pii vanno scrupolosamente adempiuti (can. 1300) sino a quando il Legato sarà in grado di garantire un reddito adeguato e comunque non oltre i venticinque anni, salva la volontà del fondatore di stabilire una durata inferiore. Al momento dell'estinzione del Legato si procederà a norma del can. 1303 § 2, devolvendo il capitale alla persona giuridica stabilita al momento della fondazione. Nelle tavole di fondazione del Legato venga sempre apposta la clausola che, in caso di estinzione, qualora non venga prevista la persona giuridica a cui devolvere il patrimonio, questo sia a libera disposizione del Vescovo diocesano.

3. Quando il reddito prodotto dalla dote del Legato non è sufficiente per l'adempimento dello stesso, il fondatore o gli altri interessati dovranno essere contattati dal responsabile della persona giuridica coinvolta (Parroco, Rettore, Amministratore di una persona giuridica) per integrare il capitale dei Legati già fondati. Se questo non fosse possibile (per irreperibilità o indisponibilità, tacita o manifesta, del fondatore e degli altri interessati), lo stesso responsabile della persona giuridica potrà rivolgersi al Vescovo diocesano per il tramite dell'organismo diocesano competente per chiedere una riduzione dell'onere delle Sante Messe da celebrare (can. 1308 § 3). L'integrazione del capitale non influisce sulla durata del Legato, la quale resta invariata.

4. Spetta all'Ordinario diocesano determinare i criteri per stabilire i redditi da capitale e conseguentemente gli oneri di Messe.

5. L'offerta per le Messe legatizie corrisponde all'offerta per la celebrazione di una S. Messa e l'applicazione del suo frutto secondo una speciale intenzione vigente in Diocesi.

6. Per le circostanze concernenti il trasferimento (in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni) degli oneri delle Sante Messe da celebrare in connessione ai Legati (can. 1309), così come per altri provvedimenti dell'Ordinario (can. 1310) si osservino le disposizioni del diritto universale e particolare in materia.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 2019.

Da tale data l'offerta per le Messe legatizie, anche in caso di uffici funebri, viene fissata in € 10,00, mentre la percentuale di rendita garantita sul capitale dei Legati in essere e di nuova fondazione è fissata al 1,5 %. La parte di rendita che eccede l'importo necessario all'adempimento verrà capitalizzata.

Bergamo, 25 LUG. 2018



Francesco Beschi

Il Cancelliere Vescovile

[Signature]